



COMUNE DI CHIARI – AMBITO TERRITORIALE OGLIO OVEST

Provincia di Brescia

Piazza Martiri della Libertà 26, 25032 Chiari

www.comune.chiari.brescia.it

AVVISO PUBBLICO CONTINUATIVO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ

PERIODO: 01.06.2025-31.12.2027

CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO A UN MASSIMO DI TRE ANNI

Allegato I – CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Indice generale

Indice generale	1
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO	2
Art. 1. Oggetto della procedura d'accREDITAMENTO	2
Art. 2. Normativa di riferimento	3
Art. 3. Destinatari	3
Art. 4. Durata	3
Art. 5 Modalità di stipulazione del patto di accREDITAMENTO e oneri a carico degli operatori economici	4
Art. 6. Principi generali e finalità	4
Capo 2 – INTERVENTI PREVISTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE	4
Art. 7. Azioni progettuali	4
Art. 8. Modalità di funzionamento del voucher sociale	7
Art. 9. Governance del progetto	8
Art. 10. La carta dei servizi	10
Capo 3 – IL PERSONALE	10
Art. 11. Personale – disposizioni generali	10
Art. 12. Personale: ulteriori disposizioni, sostituzioni e turnover	11
Art. 13. Obblighi del personale	11
Art. 14. Disposizioni ulteriori sulla manodopera	12
Art. 15. Sicurezza dei lavoratori	12
Art. 16. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali	13
Art. 17. Norme a tutela dei lavoratori	13
Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
Art. 18. Interpretazione del patto di accREDITAMENTO e del capitolato prestazionale	13
Art. 19. Rinvio al patto di accREDITAMENTO/convenzione	14

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Art. 1. Oggetto della procedura d'accreditamento

Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un Elenco Unico di ambito di fornitori accreditati per l'erogazione di servizi finalizzati all'autonomia e all'inclusione sociale di persone con disabilità residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Oglio Ovest per i quali, a seguito dell'analisi preliminare da parte del servizio sociale comunale, emergano esigenze di fruizione di interventi previsti dal servizio oggetto dell'avviso.

I beneficiari sono persone con disabilità presi in carico dal servizio sociale professionale dei Comuni.

In questa cornice di contesto si inserisce il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale, quale servizio che si fa carico di persone con fragilità in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali inviati al servizio stesso.

Gli interventi da predisporre possono essere di diversa tipologia, a seconda delle caratteristiche dell'utenza e del progetto individuale condiviso con il Servizio sociale comunale, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - laboratori esperienziali, tirocini di inclusione sociale, attività socializzanti, ecc.

- i. Il sistema di accreditamento ha per oggetto l'erogazione del Servizio di Autonomia e Inclusione sociale, i cui beneficiari sono residenti nei Comuni afferenti all'ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest.
- ii. Il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale si colloca nella rete dei servizi socio-educativi, con la finalità prioritaria di attivare interventi di tipo formativo e di sostegno nei confronti dei cittadini con certificazione di disabilità in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali inviati al servizio stesso.
- iii. Gli interventi da predisporre possono essere di diversa tipologia, a seconda delle caratteristiche dell'utenza e del progetto individuale condiviso con il Servizio sociale comunale, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - laboratori esperienziali, tirocini di inclusione sociale, attività socializzanti, ecc.
- iv. Ai fini della presente procedura il Comune di Chiari assume il ruolo di ente capofila del Piano di Zona e ad esso spettano le procedure per l'individuazione dei soggetti accreditati e la stipula dei patti di accreditamento.
- v. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il Fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- vi. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - b) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) Ente precedente/UDP: il soggetto giuridico capofila (Ufficio di Piano) che indice la procedura e che sottoscriverà il patto di accreditamento;
 - d) Ente ordinante: il soggetto giuridico facente parte dell'Ambito Territoriale n.7 Oglio Ovest, ovvero l'UDP medesimo, che effettua gli Ordinativi di Servizio a valere sul patto di accreditamento, sulla base della richiesta del Servizio sociale;
 - e) Fornitore: il soggetto giuridico, comunque denominato, che si è iscritto all'elenco dei soggetti accreditati e che autorizzato ad erogare le prestazioni;
 - f) Accreditamento: l'accREDITamento è il processo con il quale l'ente precedente riconosce ai soggetti interessati e operanti nel settore di riferimento la possibilità di erogare prestazioni sociali a favore degli enti ordinanti. Questo riconoscimento garantisce ai cittadini che i Fornitori accreditati siano in possesso, oltre che dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalle normative nazionali e regionali, anche degli ulteriori requisiti organizzativi e gestionali aderenti agli standard di qualità richiesti dalla programmazione Territoriale in materia.
 - g) RUP: Responsabile unico del progetto;

- h) DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dal singolo ente ordinante, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione;
- i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
- j) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dall'UDP sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- k) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere il Fornitore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
- l) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del servizio oggetto di intervento, di cui al Decreto n. 81 del 2008

Art. 2. Normativa di riferimento

Le attività oggetto della presente procedura si inseriscono e fanno riferimento, tecnico e metodologico, alla produzione normativa e di indirizzo nazionale e regionale relativa ai minori ed alla famiglia:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- D.G.R. 5454/2016 "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015";
- D.G.R. 7763/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- D. Lgs. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- Ulteriori norme attuative di quelle succitate, ovvero ad esse collegate, ed a quelle che eventualmente sopravverranno in corso di esecuzione.

Art. 3. Destinatari

Destinatari sono le persone con disabilità, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 7 Oglio ovest, di età non superiore a 64 anni, con autonomie sociali e personali tali da consentire percorsi di inserimento o re-inserimento in contesti di vita socializzanti e all'interno di esperienze strutturate, anche in contesti lavorativi.

In particolare il servizio è dedicato a persone con disabilità che necessitano di sostegni educativi, sia individuali che di gruppo, finalizzati al mantenimento delle competenze sociali, relazionali ed operative, al potenziamento delle stesse attraverso esperienze strutturate, quali i Tirocini di Inclusione Sociale non finalizzati all'inserimento lavorativo.

Le esperienze proposte valorizzano le opportunità offerte dal territorio, sviluppando contesti di appartenenza e inclusione delle persone con disabilità, in una logica di progettazione partecipata con le realtà presenti sul territorio stesso.

Art. 4. Durata

L'accreditamento ha durata dal 01.06.2025 al 31.12.2027, con possibilità di rinnovo per un massimo di tre anni, previa esplicita decisione assunta da parte dell'Ambito territoriale Oglio Ovest.

Art. 5 Modalità di stipulazione del patto di accreditamento e oneri a carico degli operatori economici

Il patto di accreditamento è stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Il patto di accreditamento ha validità pluriennale. Ai fini della sua efficacia è necessario che, ogni anno entro il 31 gennaio, gli operatori economici procedano alla presentazione di idonea autocertificazione sul possesso e sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché sul perdurare delle coperture assicurative eventualmente richieste per ogni singola prestazione prevista.

I citati adempimenti costituiscono presupposto essenziale ai fini dell'emissione di Ordinativi di Servizio a favore degli operatori economici individuati dai cittadini.

Art. 6. Principi generali e finalità

L'affidamento della gestione dei servizi richiesti dal presente capitolato è ispirato ai seguenti principi:

- a) qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti
- b) qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della Legge Regionale - Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 recante "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

Capo 2 – INTERVENTI PREVISTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art. 7. Azioni progettuali

Il servizio di Autonomia e inclusione sociale si articola in azioni progettuali definite nel singolo progetto individualizzato che prevede l'attivazione di sostegni/prestazioni a supporto delle persone con disabilità, residenti nei comuni dell'ambito territoriale Oglio Ovest, mediante il sistema dell'accreditamento e dell'erogazione di servizi tramite voucher sociale.

Il tutto nell'ambito della libertà di scelta del cittadino, il quale prevede, ai sensi del D.lgs. 62/2024, che ai fini della definizione del progetto personalizzato l'assistito ha diritto alla più ampia partecipazione, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze, affinché possa individuare discrezionalmente i soggetti che contribuiranno alla redazione del progetto che lo vede coinvolto.

Il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale di esplica attraverso diverse tipologie di azioni quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - laboratori esperienziali, tirocini di inclusione sociale, attività socializzanti.

A prescindere dalla tipologia di azione che verrà attivata, si prevedono quattro fasi operative, le cui caratteristiche e relativa remunerazione sono di seguito esplicitate:

- A. "Presa in carico"
- B. "Intervento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione Sociale"
- C. "Laboratorio"
- D. "Monitoraggio di progetto"

A. PRESA IN CARICO

La progettazione prende avvio dalla prima fase che consiste nella presa in carico della persona con disabilità a seguito della valutazione multidimensionale effettuata dal servizio sociale comunale quale ente inviante.

La richiesta di inserimento deve essere fatta dal servizio sociale comunale di residenza.

La presa in carico richiede interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di

prestazioni sociali, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio. Per ogni utente afferente al servizio si prevede la definizione di un progetto educativo individualizzato che contenga gli obiettivi educativi e formativi, le attività quotidiane nel rispetto di personali desideri ed aspettative nel proprio percorso di vita, anche ai sensi del D.Lgs. 62/2024 relativo al “Progetto di Vita”.

La definizione del progetto avviene in sede di valutazione multidimensionale che coinvolge tutti gli attori (enti e servizi) di riferimento per la persona con disabilità, del quale il Servizio in oggetto entra a far parte: il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale viene identificato quale servizio di riferimento e ruolo dell’operatore educativo è la supervisione del progetto mirata all’inclusione della persona con disabilità nei suoi vari contesti di vita.

La formazione e il benessere della persona con disabilità è garantita dalla collaborazione di diverse figure professionali che accompagnano l’utente nel suo percorso, in accordo con i professionisti dell’ente inviante, la famiglia e la stessa persona in carico.

Il progetto definisce anche l’iter di coinvolgimento di tutti gli attori citati, definendo tempi e modalità (colloqui e verifiche) tra coordinatore del servizio stesso, educatore di riferimento, famiglia e servizi sociali comunali.

L’ente accreditato definisce una figura di coordinamento del servizio.

Il progetto individuale della persona con disabilità non prevede una specifica sede operativa in quanto le attività programmate possono essere realizzate in contesti aggregativi, ricreativi e produttivi presenti sul territorio.

Corrispettivo

Il valore del voucher sociale per la “presa in carico” è pari a € **215,00 (IVA esclusa)**.

B. INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE SOCIALE

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di garantire l’inclusione sociale, l’autonomia delle persone e la ri-abilitazione, può essere attivato, all’interno del progetto individualizzato, un Intervento di Inclusione Sociale.

Gli Interventi di Inclusione Sociale possono essere erogati secondo la forma del Tirocinio di Inclusione Sociale, ai sensi della DGR 5451/2016 e della DGR 7763/2018, o secondo altre modalità da concordare con l’Ufficio di Piano.

Gli enti accreditati per il Servizio di autonomia e Inclusione sociale hanno l’obbligo della continua ricerca di ambiti operativi presso i quali poter strutturare e avviare Interventi di inclusione sociale, al fine di offrire proposte differenziate e funzionali, a seconda della necessità dei singoli beneficiari del progetto.

Il tirocinio prevede quindi l’accoglienza, da parte dell’azienda ospitante, di una persona con disabilità, che potrà svolgere attività e mansioni elementari, connotate da semplici compiti generici, in affiancamento al personale dipendente e strutturate all’interno degli ambienti operativi.

L’andamento del tirocinio viene monitorato attraverso la compilazione semestrale di specifiche schede di valutazione in collaborazione col tutor aziendale. Inoltre è prevista la possibilità di confronto e supervisione all’interno di attività specifiche, in contesti laboratoriali di gruppo.

Obiettivi dell’Intervento di Inclusione Sociale sono i seguenti:

- acquisire, sviluppare, promuovere mantenere autonomie, competenze personali e sociali nei diversi contesti di vita, con particolare attenzione all’inclusione sociale;
- monitoraggio ed osservazione educativa a supporto della quotidianità;
- sostegno ed accompagnamento nei percorsi e contesti di vita attraverso proposte di socializzazione informale
- creazione di una rete territoriale volta a favorire la socializzazione e il processo di inclusione.

Per l’attivazione di ogni singolo tirocinio, previsto dal progetto individualizzato, deve essere predisposta una convenzione su apposita modulistica, sottoscritta da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante o chi lo rappresenta, soggetto ospitante e soggetto promotore) nonché dal servizio

pubblico che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, la persona è inserita supervisionata e monitorata da una figura educativa qualificata che concorda con l'azienda ospitante ogni aspetto relativo all'implementazione del tirocinio.

Particolare attenzione viene dedicata al processo di inserimento della persona con disabilità nel contesto ospitante, tramite un affiancamento educativo intensivo direttamente in azienda nelle prime fasi di inserimento ed in base al bisogno di sostegno manifestato al fine di consentire il buon esito del processo ed il benessere della persona.

Durante il percorso formativo di tirocinio è possibile sperimentare più contesti per ampliare le esperienze e favorire una maggior conoscenza e sviluppo delle capacità del beneficiario.

In ogni caso il progetto personalizzato che prevede l'attivazione di un Intervento di Inclusione Sociale deve essere strutturato secondo le seguenti sezioni:

a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;

b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT) sede prevalente di svolgimento del tirocinio, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;

c) estremi identificativi delle garanzie assicurative contro infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio;

d) tutoraggio: definizione del rapporto tra il tutor del soggetto ospitante ed il tirocinante in un range di 1/1 e 1/3 a seguito di valutazione delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;

e) specifiche del progetto personalizzato: competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze di base e trasversali, competenze tecnico-professionali con indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento; attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio (tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore).

L'individuazione della postazione di tirocinio, la formazione obbligatoria relativa alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la comunicazione obbligatoria nel caso in cui l'ente ospitante voglia autorizzare l'ente promotore ad assolvere tale compito, la fornitura di eventuali dispositivi di protezione individuale, l'attivazione delle garanzie assicurative contro infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, oltre alla convenzione e la definizione del progetto, competono all'ente accreditato.

All'interno della Convenzione e del Progetto Personalizzato vengono assunte le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione, il cui costo è a carico del Comune di residenza del beneficiario. In ogni caso tale indennità costituisce un sussidio di natura economica, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla ri-abilitazione, tenuto conto del carattere risocializzante del presente istituto.

I soggetti che danno attuazione al progetto personalizzato, nei limiti delle risorse disponibili, possono definire ulteriori modalità di sostegno a questa tipologia di tirocinio.

La durata massima prevista per l'Intervento di Inclusione sociale è di 24 mesi; al fine però di garantire l'inclusione Sociale, l'autonomia delle persone e la ri-abilitazione, il tirocinio può essere prorogato o

rinnovato anche oltre i 24 mesi, a seguito dell'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Corrispettivo

Il valore del voucher sociale per l'attivazione dell'Intervento di inclusione sociale è pari a € 345,00 (IVA esclusa).

In caso di riattivazione o proroga dell'Intervento il valore del voucher è pari a € 167,00 (IVA esclusa).

C. LABORATORI DI GRUPPO

Come già indicato nella sezione relativa agli Interventi di Inclusione Sociale, possono essere attivati dei laboratori di gruppo, previsti per coloro che necessitano di un intervento formativo ed educativo finalizzato in modo particolare all'osservazione dei prerequisiti necessari per il passaggio al tirocinio vero e proprio.

I laboratori possono essere anche momenti alternativi o complementari all'inserimento presso una postazione di tirocinio, finalizzati all'acquisizione di nuove competenze o al mantenimento di quelle acquisite, in un contesto di simulazione della postazione stessa, oltre che spazio di riflessione e consapevolezza relativamente all'esperienza di tirocinio in itinere.

Tale modulo deve essere indicato e previsto nel progetto individualizzato, e può prevedere anche la partecipazione a iniziative ed esperienze del territorio con una costante supervisione degli operatori educativi del servizio.

Corrispettivo

Il valore del voucher sociale **mensile** del singolo laboratorio è pari a € 63,00 (IVA esclusa).

D. MONITORAGGIO DI PROGETTO

Il progetto prevede un monitoraggio periodico con ridefinizione dell'intensità di intervento in azienda, incontri di ragguglio e aggiornamento con il tutor aziendale di riferimento e il personale dipendente di riferimento relativamente all'inserimento stesso.

Si prevedono colloqui educativi personalizzati con il soggetto interessato, aggiornamento costante delle figure sociali di riferimento in un'ottica funzionale di progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Si prevedono momenti di confronto con la famiglia/caregiver principali rispetto all'esperienza formativa in essere.

Corrispettivo

Il valore del voucher sociale del singolo intervento di monitoraggio è pari a € € 63,00 (IVA esclusa).

Art. 8. Modalità di funzionamento del voucher sociale

Il "voucher sociale" è lo strumento concreto attraverso il quale l'ente procedente (il Comune di Chiari quale ente capofila dell'Ambito territoriale Oglio Ovest), a seguito della necessità rilevate dalla valutazione multidimensionale del beneficiario, ed anche ai fini della valutazione medesima, AUTORIZZA l'erogazione della prestazione e si impegna, con il cittadino beneficiario, a sostenere l'onere finanziario correlato all'effettiva prestazione, in caso di effettiva fruizione della stessa.

In termini economici il "voucher sociale" è il titolo valido per il riconoscimento delle singole azioni progettuali e può essere finalizzato solo presso fornitori legittimati tramite "l'accreditamento".

Il "voucher sociale", in particolare, deve indicare:

- a) i dati anagrafici dell'utente e, se pertinente, le generalità dell'eventuale familiare di riferimento;
- b) l'impegno da parte dell'Ente Ordinante ad assumersi l'onere della copertura dei costi;
- c) la durata temporale degli interventi diretti con l'utente;

- d) la tipologia di attività prevista, in relazione al progetto individuale definito, consistente in una o più delle fasi indicate al precedente art. 7.
- e) la decorrenza ed il termine dell'autorizzazione.

Il "voucher sociale" viene redatto in duplice copia: una copia viene trattenuta dal Servizio Sociale; una copia viene consegnata alla famiglia. Al fornitore accreditato viene invece inviato dall'ente procedente l'Ordinativo di Servizio, contenente i medesimi dati relativi al voucher sociale, oltre agli ulteriori dati necessari ai fini del perfezionamento dei singoli contratti di servizio ed eventuali specifiche tecniche ulteriori.

Le obbligazioni sorgeranno solo ed esclusivamente in seguito all'emissione degli ordinativi di servizio.

Ogni cambiamento del Piano di intervento che produce variazioni al contenuto del "voucher sociale" per quanto attiene la parte economica, deve essere autorizzato dall'Ufficio di Piano.

L'effettivo svolgimento dei sostegni, infatti, è condizionato dalla disponibilità di risorse economiche stanziare periodicamente dall'Ambito Territoriale Oglio ovest; pertanto, non sarà possibile prevedere variazioni economiche in aumento del valore del voucher sociale senza previa autorizzazione del referente dell'Ufficio di Piano.

Art. 9. Governance del progetto

La governance del progetto del Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale prevede diverse figure e snodi organizzativi.

9.1 Referente dell'Ufficio di Piano per il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale

Il Referente dell'Ufficio di Piano per il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale:

- a. definisce il budget annuale per il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale, sulla base delle disposizioni del Responsabile dell'Ufficio di Piano
- b. raccoglie le richieste di attivazione da parte del servizio sociale comunale e le richieste di variazione dei progetti/voucher sociali;
- c. emette gli ordinativi di servizio, dopo aver verificato la disponibilità delle risorse richieste;
- d. autorizza le variazioni dei voucher sociali;
- e. supervisiona e monitora periodicamente con il Coordinatore operativo del Fornitore l'andamento dei progetti e lo stato di avanzamento economico.

9.2 Referente comunale per il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale

Il Referente comunale per il Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale:

- a. segnala all'Ufficio di Piano la necessità di attivazione del Servizio di Autonomia e Inclusione per un cittadino con disabilità residente nel proprio comune;
- b. convoca e partecipa all'equipe multidisciplinare per la definizione dei bisogni e del progetto individualizzato
- c. è preposto al controllo dell'andamento gestionale del servizio ed alla verifica della congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi previsti
- d. richiede la variazione di un voucher sociale a seguito della proposta di revisione del progetto individualizzato

9.3 Coordinatore operativo individuato dal soggetto accreditato

Il coordinatore del Fornitore (Coordinatore operativo):

- a. partecipa all'equipe multidisciplinare per la definizione del progetto individuale ed il suo monitoraggio; il coordinatore per questa azione può delegare direttamente l'operatore sociale;
- b. individua l'operatore idoneo per caratteristiche ed esperienza alla presa in carico del caso;
- c. coordina il personale e ne controlla e supervisiona i progetti intervento, anche dal punto di vista economico al fine di non superare gli importi previsti nel voucher sociale;
- d. programma e verifica il servizio in collaborazione con il Referente comunale;
- e. gestisce i rapporti con gli enti sede degli Interventi di autonomia e inclusione sociale;
- f. supporta gli operatori nell'impostazione dell'intervento;
- g. sostiene gli operatori nella gestione del proprio vissuto emotivo in relazione a situazioni

- specifiche, fornendo supporto e indicazioni operative;
- h. richiede in forma scritta autorizzazione al referente comunale per eventuali modifiche del progetto individuale ed eventualmente dell'ordinativo di servizio;
- i. trasmette la documentazione relativa al progetto di intervento;
- j. svolge, in collaborazione con i propri operatori, il lavoro di ricerca sul territorio di nuovi contatti/aziende/postazioni al fine di arricchire le opportunità di sperimentazione per i cittadini con disabilità;
- k. produce una relazione semestrale globale sull'andamento dei progetti di intervento, evidenziando eventuali criticità organizzative e/o di risultato e proposte per il miglioramento del servizio.

9.4 L'operatore sociale

L'operatore assegnato al singolo progetto d'intervento:

- a. partecipa, qualora delegato, all'equipe multidisciplinare per la definizione del progetto individuale;
- b. partecipa al monitoraggio sull'andamento del progetto individualizzato, evidenziandone le criticità ed eventuali azioni correttive;
- c. gestisce l'intervento di supporto con il cittadino beneficiario e i rapporti con i referenti degli enti ospitanti gli Interventi di inclusione sociale;
- d. coadiuva il Coordinatore operativo nella gestione dei rapporti formali/amministrativi con gli enti ospitanti gli Interventi di inclusione sociale;
- e. svolge tutti i compiti operativi previsti nelle quattro fasi elencate al punto 7 del presente capitolato.

Pertanto dal punto di vista operativo il Servizio di Autonomia e Inclusione sociale avrà il seguente funzionamento:

- 1) Il servizio sociale comunale individua possibili beneficiari da inserire nel Servizio di Autonomia e Inclusione sociale, segnalandoli per iscritto al Referente dell'Ufficio di Piano
- 2) L'Ufficio di piano, sulla base della disponibilità economica, conferma la disponibilità a procedere con l'attivazione dell'equipe multidisciplinare o blocca la richiesta per mancanza di risorse
- 3) In caso di conferma della disponibilità economica il servizio sociale comunale convoca l'equipe multidisciplinare per la valutazione della progettualità e la definizione delle azioni da intraprendere
- 4) Il servizio sociale comunale comunica all'Ufficio di Piano la richiesta di attivazione dell'ordinativo di servizio, fornendo tutti i dati utili
- 5) L'Ufficio di Piano emette l'ordinativo di servizio al Fornitore prescelto per l'attivazione del servizio
- 6) Il Fornitore procede con l'individuazione dell'operatore e la pianificazione delle azioni progettuali
- 7) Periodicamente il Servizio sociale comunale e il Fornitore effettuano incontri di verifica e monitoraggio
- 8) Periodicamente l'Ufficio di Piano e il Fornitore effettuano incontri di verifica e monitoraggio
- 9) In caso di necessità di modifica del progetto individualizzato che comporti la modifica del voucher sociale, il servizio sociale comunale procede a richiederlo per iscritto all'Ufficio di Piano che, verificate le disponibilità economiche, acconsente o nega la possibilità di modifica del voucher.

Art. 10. La carta dei servizi

In sede di presentazione dell'istanza di accreditamento, gli operatori economici dovranno presentare una Carta dei Servizi, intesa questa sia come strumento di informazione per le famiglie, al fine del loro orientamento nella scelta del soggetto cui rivolgersi per i loro bisogni assistenziali, sia come impegno a rispettare i diritti e gli standard qualitativi dichiarati.

La Carta dei Servizi dovrà illustrare almeno i seguenti aspetti minimi:

- Breve presentazione dell'operatore economico
- Descrizione del Servizio di Autonomia e Inclusione Sociale, in maniera dettagliata per tutte le prestazioni indicate all'art. 7 del capitolato prestazionale
- Contatti e referenti del servizio
- Procedure di tutela dei diritti degli utenti (suggerimenti, osservazioni, reclami)

Resta ferma restando la possibilità per gli operatori economici di redigere un documento di maggior dettaglio, che a mero titolo esemplificativo potrà prevedere:

- Politiche per la qualità
- Servizi aggiuntivi/migliorativi offerti
- Modalità di coinvolgimento delle famiglie

La Carta dei servizi **sarà pubblicata sul sito istituzionale degli Enti Accreditati**. Gli operatori economici dovranno tempestivamente modificare le informazioni ivi contenute, ove non più aggiornate o pertinenti, e trasmettere la nuova Carta dei servizi all'Azienda al fine della sostituzione del file sul sito istituzionale.

Capo 3 – IL PERSONALE

Art. 11. Personale – disposizioni generali

Le prestazioni necessarie alla realizzazione dei servizi oggetto del presente accreditamento, descritte nel secondo capo del presente capitolato, saranno svolte dal Fornitore attraverso operatori di ambo i sessi, adeguatamente preparati e formati dal punto di vista tecnico, garantendo piena attuazione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi propri del Servizio di Autonomia e Inclusione sociale.

La prestazione richiesta dovrà essere svolta da personale educativo con le caratteristiche di seguito indicate.

Il personale, oltre che fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, dovrà essere di norma in possesso dei requisiti indicati nella seguente tabella:

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE	TITOLI DI STUDIO IDONEI	TITOLI PROFESSIONALI E DI ESPERIENZA
Operatore sociale	▪ Laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009	
	▪ Diploma regionale di educatore professionale	
	▪ Diploma di Scuola secondaria di 2° grado	Almeno tre anni di esperienza in servizi specifici rivolti a cittadini con disabilità

Il Fornitore si impegna a depositare alla stipula del Patto di accreditamento, oltre che l'elenco nominativo del personale impiegato, il curriculum personale di tutti gli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio, compreso il personale adibito alle sostituzioni.

Art. 12. Personale: ulteriori disposizioni, sostituzioni e turnover

Il soggetto accreditato si impegna:

- ad assicurare la continuità e la qualità degli interventi. In particolare, considerata l'importanza della continuità nella relazione di sostegno e nell'intervento erogato alla delicata utenza, i soggetti accreditati dovranno limitare al massimo gli avvicendamenti del personale, avvisando anticipatamente e motivando nel caso si rendessero necessarie sostituzioni.
- a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli impegni del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate.
- ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto;
- a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.

Il prestatore di servizi deve indicare un proprio rappresentante, professionalmente qualificato, la cui funzione è necessaria per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i servizi coinvolti anche mediante incontri periodici di coordinamento.

I soggetti accreditati provvederanno direttamente e senza ulteriore aggravio di spese per l'Ente procedente ad eventuali supplenze nell'ambito degli operatori impiegati; in particolare in caso di assenza non programmata dell'operatore (malattia o altro), dovrà essere garantita la sostituzione dell'operatore assente qualora siano previsti impegni non procrastinabili.

Nessun compenso è in ogni caso dovuto dall'Ente procedente per le spese telefoniche sostenute dal personale (operatori e/o coordinatore), in relazione ai servizi prestati né ad altro titolo.

L'Azienda si riserva inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte di istituzioni terze ecc.); in tale caso il soggetto accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Art. 13. Obblighi del personale

Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, nonché rispettoso e attento alla cura dell'utenza. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. I soggetti accreditati e il loro personale dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza sui fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nonché i fatti o dati riguardanti direttamente gli utenti.

È fatto divieto tassativo al Fornitore e al suo personale, a qualunque titolo, di richiedere o accettare dagli assistiti e dai loro familiari compensi di alcun genere, regali o altre utilità; parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti interventi aggiuntivi a pagamento durante l'espletamento dei servizi effettuati in base all'affidamento della presente gara a meno che non siano espressamente concordati con l'Ufficio di Piano dell'Ambito Oglio ovest.

Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone sollevate l'Azienda e le amministrazioni Comunali dell'ambito distrettuale. I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del patto di accreditamento e alla cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati istituito presso l'ente capofila.

Art. 14. Disposizioni ulteriori sulla manodopera

Il soggetto accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio e in particolare:

- nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente accreditamento è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto all'ente procedente dell'osservanza delle norme anzidette;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

È comunque fatta salva la possibilità dei soggetti accreditati di fruire delle forme di lavoro flessibile ammesse dall'ordinamento.

L'Organizzazione deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente ed indirettamente nell'erogazione del servizio sia opportunamente formato, e che sia predisposta una formazione continua e permanente per ciascun operatore coinvolto.

Art. 15. Sicurezza dei lavoratori

Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.

Il soggetto accreditato deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.

Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto.

Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, il soggetto accreditato è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Il soggetto accreditato risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi degli artt. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.

Con la presentazione dell'Istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne l'Ente procedente e gli enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

Art. 16. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

Il servizio sarà svolto in luoghi diversificati, taluni non nella disponibilità giuridica dell'Ente procedente.

Prima dell'avvio dei servizi il fornitore e l'ente procedente dovranno, in caso di ravvisate interferenze, procedere alla redazione del DUVRI. Si rimanda allo schema di convenzione per maggiori dettagli.

Resta immutato l'obbligo del soggetto accreditato di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi propri d'impresa.

Art. 17. Norme a tutela dei lavoratori

Per l'intera durata del Patto di accreditamento, il fornitore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i "CCNL") e dagli accordi integrativi territoriali (gli "Accordi integrativi"), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio.

Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.

Il fornitore solleva l'ente procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del patto di accreditamento e dei singoli Ordinativi di Servizio.

Il soggetto accreditato deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 18. Interpretazione del patto di accreditamento e del capitolato prestazionale

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra enti e fornitori, riportate negli allegati o in altra documentazione connessa al presente avviso, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 19. Rinvio al patto di accreditamento/convenzione

Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di patto di accreditamento, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra ente procedente, enti ordinanti e fornitori, ed a porre ulteriori oneri a carico di questi ultimi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Lorenzo Cattoni